



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

17.4.2013

DOCUMENTO DI LAVORO

sul seguito della delega dei poteri legislativi e il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Commissione giuridica

Relatore: József Szájer

A mano a mano che le Comunità europee acquisivano poteri sempre più ampi, diventava via via più importante che tali poteri beneficiassero di un livello adeguato di legittimità democratica. Questa evoluzione ha determinato il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo in generale e, in particolare, l'introduzione della procedura di codecisione. Le Comunità europee sono diventate l'Unione europea e, con il trattato di Lisbona, la procedura di codecisione è diventata la procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, l'attività normativa si era svolta per molto tempo, nell'Unione europea, anche al sotto del livello legislativo, sotto forma di atti di esecuzione di atti legislativi nell'ambito del sistema della "comitatologia"¹. Queste norme spesso precisavano il contenuto della politica enunciata negli atti legislativi; era quindi necessario garantire, anche per loro, un livello sufficiente di legittimità democratica.

In questo contesto, gli articoli 290 e 291 del trattato di Lisbona hanno sostituito il vecchio sistema della comitatologia introducendo gli atti delegati e gli atti di esecuzione. Poiché la vecchia procedura della comitatologia si era evoluta negli anni, partendo da un sistema finalizzato all'assunzione rapida ed efficiente di decisioni tecniche, fino a diventare un sistema che comportava in misura crescente l'assunzione di decisioni politiche, il Parlamento si è adoperato per ottenere un maggiore controllo sulla modalità con cui la Commissione si avvaleva di tale procedura. Ciò ha determinato l'introduzione, nel 2006, della procedura di regolamentazione con controllo (PRC), che prevedeva la possibilità di ricorrere al veto. Con l'introduzione degli atti delegati in base al trattato di Lisbona, il Parlamento e il Consiglio possono ora sollevare obiezioni a un atto delegato, senza che l'obiezione sia soggetta a determinati criteri, come accadeva nella procedura PRC. Il Parlamento e il Consiglio possono inoltre definire esplicitamente nell'atto di base gli obiettivi, la portata e la durata di ciascuna specifica delega di potere e possono, se del caso, revocare la delega, il che comporta un margine di controllo più ampio per il legislatore.

Tuttavia, le elevate aspettative riposte negli articoli 290 e 291 del TFUE – in termini di ulteriore ampliamento di tale controllo e pertanto di un rafforzamento della legittimità democratica di questi atti, nonché di un miglioramento dell'efficacia e di un'ulteriore semplificazione della legislazione a livello europeo – non si sono concretizzate nel modo originariamente previsto. Al contrario, sono sorte diverse questioni concernenti l'applicazione pratica degli articoli in parola.

L'obiettivo del presente documento di lavoro è identificare tali questioni e fare il punto per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e agli atti di esecuzione. Le questioni di cui trattasi potrebbero essere descritte, in termini generali, come appartenenti a due diversi ambiti:

In primo luogo, la scelta di ricorrere agli atti delegati o agli atti di esecuzione è fonte di difficoltà in numerosi negoziati riguardanti sia le nuove proposte legislative della Commissione che le proposte relative all'allineamento della legislazione esistente al trattato di Lisbona.

In secondo luogo, vi sono le questioni connesse alla preparazione e all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati e progetti di atti di esecuzione e alla loro gestione da parte del

¹ A norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Parlamento europeo, comprese le diverse modalità con cui il Parlamento esercita i suoi poteri di controllo, il ruolo degli esperti e la creazione di un flusso di informazioni efficiente ed efficace fra le Istituzioni e all'interno del Parlamento.

L'obiettivo del presente documento di lavoro è fungere da base per l'approvazione di una relazione, basata su una procedura aperta e inclusiva, che serva a individuare i settori di attività delle commissioni e dei servizi del Parlamento in cui sia possibile apportare miglioramenti e chiarimenti, al fine ultimo di mettere a punto segnali di allerta precoce e buone pratiche, offrendo orientamenti e soluzioni pratiche a tutti i soggetti che rappresentano il Parlamento nel quadro degli atti delegati e degli atti di esecuzione, siano essi relatori che partecipano alla negoziazione di fascicoli legislativi oppure membri del personale che raccolgono informazioni a fini dell'esercizio del potere di controllo dell'Istituzione.

I. Contesto

a) Distinzione fra atti delegati e atti di esecuzione

L'atto di base è lo strumento che definisce, in prima istanza, la politica dell'Unione enunciata nella pertinente base giuridica nel trattato; l'atto delegato è lo strumento complementare utilizzato per definire con maggiore precisione il contenuto dell'atto di base. L'atto delegato si limita agli elementi non essenziali dell'atto di base; gli elementi essenziali rimangono di competenza degli organi legislativi e non possono essere contenuti né in un atto delegato, né in un atto di esecuzione¹. L'atto di esecuzione è lo strumento che dà applicazione alle norme contenute nell'atto di base, allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione dell'atto di base.

La denominazione dell'atto in quanto atto delegato o atto di esecuzione deve essere fondata su fattori obiettivi, tali da consentire il ricorso giurisdizionale nei confronti della soluzione adottata.

Un ricorso recentemente presentato dalla Commissione contro il Parlamento e il Consiglio chiede l'annullamento di un articolo contenuto nel regolamento relativo ai biocidi che prevede l'adozione di misure relative alla determinazione delle tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite un atto di esecuzione anziché un atto delegato. La Commissione sostiene che l'articolo in questione integrerebbe determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo e conclude che un atto di tale natura dovrebbe pertanto essere adottato nel quadro della procedura prevista dall'articolo 290 del TFUE, anziché delle procedure di cui all'articolo 291 del TFUE². Questo procedimento potrebbe offrire alla Corte la possibilità di chiarire la distinzione fra le due categorie di atti.

b) Applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE

¹ La giurisprudenza consolidata relativa alla distinzione fra elementi essenziali e non essenziali è stata di recente riaffermata e chiarita ulteriormente nella causa sul codice frontiere Schengen, sentenza della Corte del 5 settembre 2012 nella causa C-355/10, *Parlamento contro Consiglio* (non ancora pubblicata nella raccolta).

² Causa C-427/12, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.

In preparazione all'attuazione pratica dell'articolo 290 del TFUE, nel 2010 il Parlamento ha approvato una relazione sul potere di delega legislativa, sulla base di un progetto di relazione presentato dal relatore¹. Inoltre, al fine di garantire un'attuazione pratica coerente dell'articolo 290 del TFUE, nell'aprile 2011, su iniziativa del Parlamento, è stata raggiunta un'intesa comune fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione². Questo documento non vincolante definisce le modalità pratiche e le precisazioni e le preferenze stabilite in relazione alle deleghe di potere legislativo e fornisce orientamenti e formule tipo per la definizione di obiettivi, contenuto, portata e durata della delega.

Ai sensi dell'allegato VII del regolamento, la commissione giuridica è competente per l'interpretazione, l'applicazione e la semplificazione del diritto dell'Unione nonché la conformità degli atti dell'Unione al diritto primario e pertanto ha la competenza trasversale, in seno al Parlamento, per le questioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione. La commissione può quindi formulare pareri riguardanti specifiche proposte legislative, a norma dell'articolo 37 bis, sia su richiesta della commissione competente per il merito che di propria iniziativa. Finora sono stati elaborati tre pareri su richiesta di altre commissioni³.

c) Esperienza al Parlamento

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha stabilito con il Consiglio l'inserimento di disposizioni riguardanti gli atti delegati in 74 diversi atti legislativi⁴. Tuttavia, in diversi cicli di negoziati, il Parlamento ha incontrato e continua a incontrare difficoltà nell'inserimento degli atti delegati nel caso di disposizioni in cui i criteri previsti all'articolo 290 del TFUE sono chiaramente soddisfatti. La questione è stata affrontata in diverse occasioni dalla Conferenza dei presidenti di commissione (CPC) e dalla Conferenza dei presidenti. Il 13 gennaio 2011 la Conferenza dei presidenti ha riconfermato la linea comune secondo cui i negoziatori del Parlamento dovrebbero sempre insistere "sull'inserimento degli atti delegati per tutte le decisioni che soddisfano i criteri fissati dall'articolo 290 del TFUE [...] onde preservare le prerogative del Parlamento [...]".

Nella riunione del 19 aprile 2012 la Conferenza dei presidenti ha deciso di adottare un "approccio orizzontale" per affrontare la questione e per garantire che il Parlamento sia in grado di esercitare appieno i poteri conferitigli in virtù del trattato di Lisbona. Come primo passo, coloro che partecipano a negoziati devono avere la sicurezza di scegliere correttamente fra atti delegati e atti di esecuzione, a seconda di quali criteri risultino soddisfatti nel caso di specie. Qualora il Consiglio insista per gli atti di esecuzione nonostante siano chiaramente soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 290 del TFUE, il Parlamento potrebbe considerare l'idea di accettare un ruolo rafforzato per gli esperti nazionali nella fase preparatoria degli atti

¹ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.

² Intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti.

³ Nuovi prodotti alimentari (lettera del 24 novembre 2010 del presidente della commissione JURI al presidente della delegazione del PE al comitato di conciliazione), produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici (lettera del 27 aprile 2012 del presidente della commissione JURI al presidente della commissione AGR) e batterie al cadmio (lettera del 26 febbraio 2013 del presidente della commissione JURI al presidente della commissione ENVI).

⁴ Questo dato si basa sugli atti legislativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale alla data del 20 marzo 2013.

delegati. Un'altra possibilità potrebbe consistere nell'inserire il numero più elevato possibile di disposizioni negli atti legislativi di base adottati nel quadro della procedura di codecisione, il che, pur comportando potenzialmente tempi più lunghi per le eventuali future modifiche di tali atti, contribuirebbe a preservare le prerogative del Parlamento. I fascicoli per i quali non sono salvaguardati i diritti istituzionali del Parlamento per quanto concerne l'inserimento degli atti delegati non verranno inclusi nell'ordine del giorno della plenaria.

La Conferenza dei presidenti ha inoltre deciso, nella stessa riunione, di incaricare la CPC di intraprendere, in stretta cooperazione con i servizi competenti, una procedura di verifica (*screening*) delle proposte legislative in sospenso, fra l'altro, onde evitare in futuro decisioni giuridicamente contestabili. Sul piano pratico, ciò ha dato luogo a due operazioni di *screening* generale in cui è stata valutata, per ciascuna delle proposte legislative in sospenso, l'esistenza di posizioni divergenti (o la probabilità che queste potessero emergere) riguardo agli atti delegati fra il Parlamento e il Consiglio e/o la Commissione. Oltre a questo esercizio di *screening* generale, tutti gli accordi con il Consiglio programmati per la plenaria, prima di essere messi ai voti, vengono verificati a cadenza mensile. La Conferenza dei presidenti ha segnalato inoltre la possibilità di avvalersi sistematicamente dell'articolo 37 bis.

Entro la fine dell'attuale legislatura, tutte le disposizioni di comitatologia contenute negli atti legislativi già esistenti precedentemente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona saranno allineate al regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione. L'allineamento di tali atti legislativi, in particolare nei settori che prima di Lisbona non erano soggetti alla procedura di codecisione, quali l'agricoltura e la pesca, si è tuttavia dimostrato difficile e, nel caso di diversi fascicoli, non è ancora stato completato¹.

Al fine di tenere conto degli sviluppi sopra descritti e fornire ulteriori orientamenti generali alle commissioni sulla gestione delle disposizioni concernenti gli atti delegati e gli atti di esecuzione², la commissione giuridica ha pertanto richiesto, in data 13 novembre 2012, l'autorizzazione a elaborare una relazione d'iniziativa non legislativa sul seguito della delega dei poteri legislativi ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, l'applicazione dell'intesa comune, il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione in virtù dell'articolo 291 del TFUE e l'utilizzo del regolamento relativo agli atti di esecuzione, in particolare in relazione al processo di allineamento.

II. Elaborazione di nuovi testi legislativi

La scelta fra atti delegati e atti di esecuzione rappresenta una questione problematica in molti dei negoziati relativi ai nuovi fascicoli legislativi e all'adeguamento di fascicoli esistenti al trattato di Lisbona. Nei primi anni successivi all'entrata in vigore del trattato, questa scelta era

¹ Un problema imprevisto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 290 del TFUE, se paragonato all'ambito di applicazione della procedura di regolamentazione con controllo quale definito all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE. L'ambito di applicazione dell'articolo 290 del TFUE era considerato generalmente più ampio e si riteneva che comprendesse tutto l'ambito di applicazione della procedura PRC, oltre a misure supplementari. L'esperienza recente ha dimostrato invece che il Consiglio e la Commissione spesso propongono di sostituire le competenze in materia di PRC con competenze relative all'adozione di atti di esecuzione.

² Le attuali proposte della Commissione concernenti il regolamento sulla protezione dei dati (2012/0011(COD)) e la rifusione del codice doganale dell'Unione (2012/0027(COD)) contengono entrambe un numero molto consistente di proposte di delega di potere legislativo alla Commissione.

spesso considerata una questione tecnica e veniva abitualmente rimandata alla fase finale dei negoziati e, in definitiva, ignorata nell'ottica di raggiungere un accordo. In realtà le decisioni assunte mediante gli atti delegati e gli atti di esecuzione, sebbene siano spesso di natura tecnica e dettagliata, possono invece essere rilevanti sul piano politico, dato che in genere hanno ripercussioni notevoli sulla salute, l'ambiente e l'economia e possono riguardare direttamente i cittadini, le imprese e interi settori. La decisione di optare, in un caso specifico, per gli atti delegati o gli atti di esecuzione determina la possibilità per il Parlamento di pronunciarsi (atti delegati) o meno (atti di esecuzione)¹ su queste misure. Per questo motivo la Conferenza dei presidenti ha rilevato in svariate occasioni che è opportuno che ogni relatore segnali, sin dall'inizio dei negoziati, che il problema degli atti delegati e degli atti di esecuzione costituisce per il Parlamento una questione istituzionale fondamentale; tale strategia eviterebbe di relegare la trattazione di questo tema alla fine dei negoziati. Sarebbe quindi importante che la questione costituisse un punto permanente all'ordine del giorno, affrontato a livello politico.

La questione della scelta fra atti delegati e atti di esecuzione non è l'unico problema ricorrente nei negoziati. In alcuni negoziati, sia il Parlamento che il Consiglio scelgono di discostarsi dalle formule o modelli non vincolanti previsti dall'intesa comune. La Commissione inoltre ha recentemente inserito nelle sue proposte legislative un nuovo considerando standard sulla consultazione di esperti. La relazione potrebbe pertanto analizzare questi ulteriori temi e fare il punto del funzionamento dell'intesa comune da questa prospettiva.

III. Allineamento della legislazione vigente

Uno dei risultati dei negoziati relativi al regolamento sugli atti di esecuzione è stato il conferimento alla Commissione dell'incarico di presentare proposte concernenti l'allineamento dei vigenti atti legislativi, che contenevano o avrebbero dovuto contenere riferimenti alla decisione di comitatologia, al nuovo sistema degli atti delegati e degli atti di esecuzione.

In una dichiarazione allegata al regolamento, la Commissione si è impegnata a esaminare tutti gli atti legislativi che non erano stati adeguati alla decisione di comitatologia prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e a presentare proposte finalizzate all'allineamento di tali atti giuridici al regime degli atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. Per quanto concerne gli atti legislativi in vigore contenenti riferimenti alla decisione di comitatologia, la Commissione avrebbe riesaminato, in ciascuno degli strumenti che intendeva modificare, le pertinenti disposizioni onde adeguarle in funzione dei criteri stabiliti nel trattato. Inoltre, il Parlamento e il Consiglio avevano la facoltà di segnalare atti di base che ritenessero importante adeguare in via prioritaria. È opportuno sottolineare, in questo contesto, che, date le similitudini fra l'ambito di applicazione dell'articolo 290 del TFUE e quello della procedura di regolamentazione con controllo, l'allineamento in questione dovrebbe consentire, in linea di principio, l'adozione di tali atti in futuro come atti delegati;

¹ Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (regolamento "sugli atti di esecuzione"), sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base, nel qual caso la Commissione deve riesaminare il progetto di atto di esecuzione. Non è tuttavia possibile per il Parlamento "bloccare" l'atto, poiché la Commissione può decidere di mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.

oltre ai casi di cui sopra, l'allineamento dovrebbe riguardare tutte le misure di portata generale che soddisfano i requisiti dell'articolo 290 del TFUE.

La Commissione si è impegnata a valutare i risultati di questo processo entro la fine del 2012 e a preparare le iniziative legislative appropriate necessarie per completare l'adeguamento entro la fine della settima legislatura parlamentare, termine entro il quale tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla decisione di comitatologia dovranno essere state rimosse dalla totalità degli strumenti legislativi. Nel luglio 2012 la Commissione ha comunicato al Parlamento¹ che per 50 atti legislativi le proposte sono già state adottate, mentre per altri 75 atti legislativi i lavori procedono e le proposte sono in fase di preparazione.

In merito a questi progressi, tuttavia, il Parlamento ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo a un blocco, *de facto*, in sede di Consiglio per quanto concerne le proposte di allineamento nei settori dell'agricoltura e della pesca. Mentre il Parlamento aveva adottato, per svariate proposte, la sua posizione in prima lettura in Aula, tali proposte rimangono bloccate al Consiglio, sebbene qualche evoluzione sia riscontrabile per le proposte inerenti alla politica commerciale (in particolare, le proposte Omnibus I e Omnibus II).

Per quanto concerne l'intenzione espressa recentemente dalla Commissione di presentare 75 proposte di allineamento, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di sbloccare la situazione al Consiglio e di raggiungere soluzioni soddisfacenti sul piano giuridico.

IV. Controllo parlamentare degli atti delegati e degli atti di esecuzione

Le commissioni permanenti del Parlamento sono in prima linea nell'assicurare una corretta gestione delle questioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione in relazione a fascicoli specifici che rientrano nella loro competenza. Le varie commissioni hanno messo a punto diverse procedure e pratiche in relazione al proprio ruolo di controllo nei confronti della Commissione per quanto concerne l'adozione di atti delegati e di progetti di atti di esecuzione.

Le pratiche differiscono per quanto riguarda la fase preparatoria degli atti delegati, la modalità con cui le commissioni sono informate, la modalità con cui gli atti sono esaminati e se sia prevista o meno la presenza di relatori permanenti per gli atti delegati e gli atti di esecuzione.

Alcune commissioni partecipano da vicino alla fase preparatoria degli atti delegati e cercano di influenzarne il contenuto in fase precoce, anche trasmettendo osservazioni alla Commissione. Altre commissioni inviano occasionalmente un membro della loro segreteria a partecipare in veste di osservatore alle riunioni preparatorie, soprattutto per i fascicoli politicamente sensibili, garantendo così che il Parlamento sia bene informato dei loro sviluppi. Si possono riscontrare differenze anche riguardo all'invito agli esperti del Parlamento a presenziare alle riunioni preparatorie².

¹ Lettera in data 5 luglio 2012 di Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione, all'on. Lehne, presidente della commissione giuridica.

² In base al paragrafo 15 e all'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione, esiste la possibilità che, su richiesta del Parlamento, la Commissione inviti anche gli esperti del

Nel momento in cui gli atti delegati adottati sono trasmessi al Parlamento, alcune commissioni ne informano i rispettivi membri mediante una *newsletter*. Alcune commissioni hanno designato relatori permanenti, che sono competenti per gli atti delegati e per gli atti di esecuzione in seno alla commissione, altre tendono a fare maggiormente riferimento al relatore che era competente per l'atto legislativo di base.

Alla data del 31 marzo 2013, il Parlamento ha ricevuto 55 atti delegati (4 nel 2010, 7 nel 2011, 38 nel 2012 e 6, finora, nel 2013); tali atti comprendono 50 regolamenti, 2 direttive e 3 decisioni. Né il Parlamento né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, finora, a un atto delegato. Soltanto una proposta di risoluzione che obiettava a un atto delegato è stata approvata da una commissione, ma è stata ritirata dalla plenaria.

Poiché gli atti delegati sono strumenti relativamente nuovi, potrebbe essere utile segnalare che, fino al marzo 2013, il Parlamento ha obiettato soltanto 5 volte – e il Consiglio 14 volte – a progetti di misure nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo. Nel 2010 la Commissione ha adottato 164 misure soggette alla procedura PRC e, nel 2011, un totale di 163. Il dato del 2012 non è ancora disponibile. È opportuno notare che, in diversi casi, i deputati avevano sollevato obiezioni a specifiche misure soggette alla procedura PRC ma che, a seguito di uno scambio di opinioni in commissione o in Aula, tali obiezioni non sono state sostenute dalla maggioranza assoluta richiesta, spesso per il fatto che una maggioranza di deputati ha deciso di non respingere la misura, a seguito di una spiegazione dettagliata fornita dalla Commissione. Per quanto concerne gli atti di esecuzione, la Commissione ha adottato 1 904 misure nel 2010 e 1 625 nel 2011¹. Non si è mai posto, finora, il caso in cui il Parlamento abbia comunicato alla Commissione che, a suo giudizio, un progetto di atto di esecuzione vada oltre i poteri di esecuzione previsti dall'atto di base, a norma dell'articolo 11 del regolamento relativo sugli atti di esecuzione².

Per quanto riguarda la fase preparatoria in seno alla Commissione e la consultazione di esperti, è fondamentale garantire che i rappresentanti del Parlamento abbiano la possibilità non solo di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti, come gli ordini del giorno delle riunioni e i progetti di testi, ma anche di presenziare alle riunioni preparatorie organizzate dalla Commissione. Al fine di consentire al Parlamento di esaminare gli atti delegati, è essenziale che l'organizzazione interna e l'assegnazione dei fascicoli (in particolare, l'identificazione della commissione competente per il merito e di quelle competenti per il parere – nonché la cooperazione fra di esse – per ciascuno degli atti delegati, come pure gli inviti agli incontri con gli esperti) siano strutturate in modo tale da consentire ai deputati di essere pienamente informati.

La relazione potrebbe fornire un'analisi più approfondita delle attuali diverse modalità per affrontare la preparazione e la gestione degli atti delegati e potrebbe identificare le buone pratiche e i problemi da risolvere in relazione al flusso di informazioni fra le Istituzioni e all'interno del Parlamento, nonché questioni generali inerenti alla trasparenza, al ruolo degli

Parlamento a presenziare alle riunioni preparatorie – Allegato XIV del regolamento del Parlamento europeo (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

¹ Il dato comprende gli atti di esecuzione che non rientrano nella procedura legislativa ordinaria.

² Cfr. nota a piè di pagina n. 1 a pagina 6.

esperti del Parlamento nella preparazione degli atti delegati e alla modalità con cui tali atti sono sottoposti a controllo.

Il relatore auspica che, nel corso del processo di elaborazione della relazione, i deputati acquisiscano conoscenze pratiche su come esercitare la propria influenza sugli atti delegati, accrescendo nel contempo l'efficienza del Parlamento nell'affrontare queste questioni.

V. Elenco di possibili temi da analizzare nella relazione

- Definizione di atti delegati e atti di esecuzione e della scelta più corretta e appropriata delle disposizioni da inserire nell'atto di base, tenendo conto delle posizioni adottate dal Parlamento, dell'approccio "orizzontale" e di eventuali ulteriori opzioni per salvaguardare le prerogative del Parlamento, tenendo anche in considerazione l'esercizio regolare di verifiche (*screening*);
- strategie per gestire gli sviluppi derivanti dalla scelta di ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per misure la cui adozione era inizialmente intesa mediante atti delegati, il che può dare adito a preoccupazioni giuridiche di natura generale, in quanto potrebbe, nel tempo, privare di senso l'articolo 290 del TFUE;
- funzionamento del regolamento sugli atti di esecuzione, compresa la questione dell'allineamento e dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento per quanto riguarda le possibili procedure nel caso in cui il comitato costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione non esprima alcun parere;
- funzionamento dell'intesa comune, in particolare le prassi relative all'utilizzo delle formule e dei modelli da essa forniti, nonché questioni generali riguardanti l'elaborazione delle disposizioni relative agli atti delegati o agli atti di esecuzione;
- modalità per incoraggiare le commissioni a sfruttare maggiormente la possibilità di richiedere un parere alla commissione JURI a norma dell'articolo 37 bis;
- ruolo degli esperti del Parlamento alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali nella preparazione degli atti delegati;
- organizzazione interna, in particolare l'identificazione della commissione competente per il merito e delle commissioni competenti per il parere – e la cooperazione fra di esse – nel caso di singoli atti delegati e la gestione del flusso di informazioni fra le Istituzioni e all'interno del Parlamento in relazione agli atti delegati e agli atti di esecuzione;
- prospettiva di includere le questioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione nella prossima revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003.